

CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

NOVEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2024

Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere

WORKSHOP – prova pratica 29 febbraio 2024

Modera – avv. Cesarina Manassero

Dott.ssa Serafina Aceto - Tribunale di Torino - Sezione Famiglia

Caso

Tizio, sposato con Mevia, riferisce di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere "maschio".

Tizio, fin da giovane, esterna la propria identità psico-sessuale come femminile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica; egli non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile "Caia", a tenere comportamenti e atteggiamenti da donna, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente femminile.

Possiede una relazione psicologica - psichiatra, del suo medico di fiducia, dalla quale emerge che è stata diagnosticata la "Disforia di genere", con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile *la* paziente nel genere femminile.

Possiede, altresì, una relazione endocrinologica relativa al suo percorso con il medico di fiducia, la quale certifica che *la* paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile.

Pertanto, desidera che il Tribunale si pronunci in merito alle seguenti questioni:

- la rettificazione di attribuzione di sesso;
- l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
- l'ordine alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.

N. R.G. [REDACTED]/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] Presidente
dott. [REDACTED] Giudice Relatore
dott. [REDACTED] Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2691/2023** promossa da:

[REDACTED]

ATTORE

contro

**PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE
DI TORINO – Sede –**

INTERVENIENETE NECESSARIO

CONCLUSIONI

La parte ricorrente ha concluso come da conclusioni precisate per l'udienza del 12.12.2023

Il Pubblico ministero ha concluso in data 14.12.2023: nulla oppone

Collegio delli [REDACTED]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto introduttivo del 7.2.2023 la parte ricorrente rappresentava la necessità di essere riconosciuta, anche burocraticamente di fronte ai terzi, nella dimensione femminile che già le appartiene. In particolare, nell'atto introduttivo così si legge "*parte attrice è nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere "maschio"; tuttavia, esterna la propria identità psico-sessuale come femminile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica; non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile Jennifer, a tenere comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente femminile; presenta una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale.*

All'udienza del 20.6.2023 la parte ricorrente compariva personalmente dinanzi al Giudice delegato e dichiarava che *sta seguendo un percorso privato presso l'endocrinologa e lo psicologo ed che ha intrapreso la terapia ormonale da circa 10 mesi*".

Il Giudice, preso atto delle dichiarazioni della parte e della documentazione in atti, si riserva di conferire incarico al CIDIGEM in merito allo stato del percorso formulando il seguente quesito “ *Dispone la presa in carico di [REDACTED] da parte del CIDIGEM presso - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Servizio Sanitario Nazionale - Pubblico al fine di verificare in maniera rigorosa l'accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo ed irreversibile a prescindere dalla sottoposizione ad un intervento chirurgico*”.

Disponeva che le relazioni venissero depositate entro il 30.11.2023 in PCT ed assegna alle parti termine fino al 6.12.2023 per il deposito delle relazioni di aggiornamento.

Fissava udienza cartolare alli 12.12.2023 per la remissione della causa al Collegio.

Alla predetta udienza, preso atto del deposito della relazione del Cidigem datata 28.11.2023 con riferimento al profilo endocrinologico ed al profilo psichiatrico, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

La domanda formulata è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono, alla luce delle recenti pronunce sia della Corte Costituzionale sia dalla Corte di Cassazione, in più occasioni chiamate per decidere se il trattamento medico-chirurgico sia da considerarsi un presupposto necessario per realizzare il c.d. adeguamento anagrafico rispetto alla identità sessuale.

Secondo un primo orientamento, consolidato prevalentemente nella giurisprudenza di merito e basato su un'interpretazione letterale e storico-culturale delle disposizioni legislative in materia – il raggiungimento dell'identità sessuale, divergente da quella anagrafica, era realizzabile solo laddove l'interessato si fosse preventivamente sottoposto ad un intervento medico chirurgico di “adeguamento” dei caratteri sessuali c.d. primari al genere sessuale desiderato.

Tale linea interpretativa, tuttavia, è stata superata da due importanti pronunce. In primo luogo, giova richiamare la sentenza n. 15138/2015, in occasione della quale la Corte di Cassazione ha deciso che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari «*non può che essere una scelta espressiva dei diritti inviolabili della persona, sacrificabili soltanto se vi siano interessi superiori di carattere collettivo da tutelare espressamente indicati dal legislatore*». In particolare, dal combinato disposto dell'art. 1 della l. n. 164/1982 (che fa un generico riferimento ai “caratteri sessuali” senza distinguere tra caratteri sessuali primari e secondari) e del successivo art. 3 (a mente del quale l'intervento chirurgico debba essere autorizzato “quando necessario”), è stata esclusa l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico. In materia, come anticipato, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale nel senso che “*la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali*” e “*la scelta sulle modalità attraverso le quali realizzare il percorso di transizione – con l'assistenza del medico e di altri specialisti - è rimessa, dunque, al singolo. Tale percorso non può che tener conto degli “aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”*” (cfr. Corte Costituzionale n. 221/2015).

Alla luce degli enunciati principi, in seno alla giurisprudenza di primo grado, si è formato un orientamento giurisprudenziale che ritiene l'intervento sanitario non più indispensabile nei casi in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la percezione psicologica non determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto degli organi sessuali. E, ancora, si è ritenuto sufficiente l'adeguamento mediante il ricorso ad una cura ormonale del fenotipo al sesso mentale, là dove consentiva all'interessato di raggiungere stabilità e benessere psicofisico. In conclusione, la tesi che sosteneva l'obbligatorietà dell'intervento chirurgico è stata superata da quella che sostiene l'eventualità del trattamento chirurgico se la persona ha raggiunto già un equilibrio psico-somatico e ha portato a maturazione la consapevolezza della propria identità alla salute fisica o psicologica dell'interessato, bene costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 32 Cost. (cfr., tra le tante: Tribunale di Brescia Sentenza n. 827/2020; Tribunale di Como Sentenza n. 374/2020; Tribunale di Cremona Sentenza n. 835/2019; Tribunale di Milano Sentenza n. 1285/2020, Sentenza n. 1477/2020, Sentenza n. 1888/2020, Sentenza n. 11/2020).

Tuttavia, certo non si può trascurare che la stessa giurisprudenza sostiene che sia ineludibile “*un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona*” (così ancora Corte Cost. n. 221/2015 ed in senso conforme Cass. 15138/2015). Della necessità dell'intervento chirurgico per l'ottenimento della rettifica dei dati anagrafici è tornata ad occuparsi, nel luglio 2017, la Corte Costituzionale decretandone nuovamente la non obbligatorietà. La Consulta, richiamate tutte le considerazioni già svolte nella precedente sentenza n. 221/2015, testualmente ha dichiarato: “*In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata⁶, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere*” (Sentenza 13 luglio 2017, n. 180).

Orbene, tornando al caso in esame, la parte ricorrente ha iniziato la terapia ormonale di affermazione di genere femminilizzante alla fine del mese di agosto 2022 ed ha intrapreso il percorso di affermazione di genere ad aprile 2022 presso un medico specialistico psichiatra. In atti è possibile consultare le relazioni delle figure mediche che si sono occupate di valutare le condizioni di salute della ricorrente nonché la relazione del Servizio pubblico Cidigem depositata in data 28.11.2023.

I certificati medici rilasciati dall'equipe testimoniano la diagnosi di Disforia di genere, l'assenza di psicopatologie inficianti il percorso di transazione, la volontà ferrea di parte istante di procedere con il percorso e completarlo. La parte ricorrente, infatti, non ha mai mostrato alcun dubbio, ripensamento o incertezza in ordine alla scelta effettuata di congiungersi, anche esteriormente, all'identità percepita e per tanto tempo soffocata; oggi ha raggiunto uno stabile equilibrio psico-somatico tanto da aver maturato la consapevolezza della propria identità sessuale, a prescindere dall'intervento chirurgico, vivendo da molti anni, ed in piena armonia, completamente al femminile nella vita privata, nelle relazioni familiari, sociali ed affettive tramite il nome "Jennifer" utilizzato in tutti i rapporti pubblici e privati.

Inoltre, dalla documentazione medica e specialistica versata in atti, la parte attrice non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare ogni tipo di intervento chirurgico come dalla stessa domandato al fine di adeguare anche i caratteri somatici-sessuali primari e dispone di capacità cognitive e volitive integre: pertanto, la domanda rassegnata nelle conclusioni di essere autorizzato a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri sessuali primari e secondari da maschile a femminile, rappresentano il momento conclusivo delle scelte effettuate, che sono caratterizzate dai requisiti della inequivocabilità, definitività e irreversibilità, del percorso di transizione, tutti presupposti richiamati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Si provvede, quindi, come in dispositivo, accogliendo anche questa domanda.

Quanto, poi, all'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982 - consegue necessariamente l'attribuzione del sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro, si evince sia dell'articolo 5 L. 164/1982 (*"le attestazioni ... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"*) sia dalla normativa in materia di Stato (art. 35 DPR 03/11/2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.

Il prenome di parte attrice, pertanto, deve essere rettificato - conformemente a quanto richiesto - da "[REDACTED]" a "[REDACTED]", risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte attrice è conosciuta nel mondo esterno. Si provvede, quindi, come in dispositivo.

Nulla in punto spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Attribuisce a [REDACTED]
[REDACTED] la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso "femminile" e con indicazione del nome "[REDACTED]" in sostituzione del nome [REDACTED];

Autorizza il signor [REDACTED] a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Nulla in punto spese.

Torino, 15 dicembre 2023

Il Giudice

Il Presidente